

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BENASSI, CONSOLI, ANDRIANI, GALEOTTI,
BAIARDI, CARDINALE, GIANOTTI, CROCETTA e PETRARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1987

Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso del 1987 è proseguito il processo di razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria italiana. Ciò ha consentito un adattamento del nostro apparato produttivo alle mutate condizioni dei mercati internazionali ed alla più agguerrita concorrenza dei paesi industrializzati. In questo quadro l'ammodernamento delle grandi imprese ha raggiunto livelli tecnologici tra i più avanzati che hanno consentito la conquista di nuove flessibilità, l'aumento della produttività, il risanamento finanziario e la ripresa dell'autofinanziamento. Tutto ciò anche attraverso notevoli impegni finanziari pubblici e costi sociali elevatissimi.

Tuttavia tale processo ha lasciato inalterate le debolezze strutturali e le contraddizioni del nostro apparato produttivo. In primo luogo si è realizzato un grave restringimento della base

produttiva a fronte di un forte incremento della disoccupazione.

In secondo luogo si sono aggravate le divaricazioni e le incoerenze territoriali e quindi è rimasto inalterato il carattere duale della nostra economia. Maggiori difficoltà incontrano oggi le piccole e medie imprese, l'artigianato, il Mezzogiorno. Ciò spiega anche perchè il commercio estero italiano continua a presentare l'endemico sbilancio. Alle fatture energetica ed alimentare, infatti, si deve aggiungere oggi la domanda interna di beni di investimento e di consumo determinata dalla ripresa.

Ciò che è ancora più grave però è il peggioramento qualitativo del *deficit* commerciale. Sapevamo già che spettava al nostro paese il primato negativo del più alto coefficiente di elasticità delle importazioni rispetto

alla domanda interna. Oggi dobbiamo constatare che la stessa opera di modernizzazione sta evidenziando un nuovo vincolo per la nostra economia: quello della importazione di beni intermedi ad alto valore che il nostro paese non riesce a produrre.

Inoltre, la fase di estrema incertezza che sta caratterizzando da tempo l'economia, i processi innovativi in costante evoluzione, l'arretratezza e la inconsistenza delle strutture pubbliche, informative e di governo dei processi economici rappresentano difficoltà aggiuntive.

Le ragioni di tale situazione sono riconducibili alla spontaneità dei processi in atto, i quali di per sè non riescono a garantire uno sviluppo coerente della razionalizzazione produttiva, lasciando per un verso inalterate le debolezze del sistema, dall'altro creando nuove difficoltà ed inedite distanze tra i vari pezzi del sistema industriale. Sarebbero stati necessari una guida politica della ristrutturazione industriale ed un insieme di strumenti di interventi capaci di favorire l'ammodernamento dell'apparato produttivo ma anche di superare contestualmente le debolezze e le contraddizioni del sistema.

Il nostro paese ha dunque bisogno di una sicura guida dello Stato, di una adeguata spesa per la ricerca, di una rilevante componente di spesa pubblica fortemente qualificata, di un sostegno reale all'economia e dunque di un modello coerente di politica industriale e di un grande sforzo di progettazione. L'apparato produttivo ha bisogno di servizi efficienti (energia, trasporti, telecomunicazioni...), di moderni sistemi settoriali (agroalimentare, chimica, aerospaziale) e, più in generale, di ammodernamento tecnologico, aumento della capacità di offerta, adeguamento del *mix* produttivo.

Più specificamente, di fronte al fatto che nel corso degli ultimi anni, grazie anche al trasferimento di cospicue risorse pubbliche, la grande impresa è tornata al profitto, mentre oggi le imprese minori si trovano in gravi difficoltà, appare urgente garantire un adeguato spostamento di risorse verso la piccola e media impresa e dall'altra l'approntamento di strumenti legislativi esclusivamente ad esse finalizzati. Nel corso degli ultimi tempi è

apparso chiaro il ruolo decisivo che possono svolgere le economie esterne generali e specifiche ai fini dello sviluppo del paese.

Occorre pertanto lavorare rapidamente ad una riqualificazione dell'ambiente. Diviene per ciò indispensabile assicurare alle regioni le competenze necessarie per farlo, mettendo finalmente mano ad un'opera di costruzione di un quadro organico di politica industriale regionale.

Tutto ciò non in contrapposizione di ruoli con le istituzioni centrali, ma come un modo concreto per assicurare il coordinamento necessario ad una iniziativa articolata ed incisiva per lo sviluppo e la crescita economica.

La politica industriale deve essere quindi dotata di una pluralità di strumenti, semplici e automatici, e deve riservare allo Stato soprattutto il compito di definire le strategie di sistema rispetto alle quali richiamare la coerenza di tutti i soggetti pubblici e privati interagenti sul sistema economico.

Tra questi strumenti uno di grande rilievo dovrebbe orientare e sostenere un processo di razionalizzazione produttivo e di avanzamento tecnologico delle piccole e medie imprese e dell'artigianato. Nonostante lo sforzo perseguito dagli operatori economici e dal mondo della ricerca non si è ancora abbassata a sufficienza la soglia dei vincoli e delle condizioni ministeriali per una innovazione diffusa a tutta la struttura produttiva.

A ciò vuole rispondere il presente disegno di legge. Gli obiettivi sono principalmente tre:

- 1) sostenere l'ammodernamento del sistema delle piccole e medie imprese e dell'artigianato;
- 2) consolidare le piccole imprese esistenti di fronte ad un loro *turn over* molto elevato, comunque superiore a quello presente negli altri paesi industrializzati;
- 3) facilitare la nascita di nuove imprese e la riapertura qualificata di quelle dismesse.

Gli strumenti adoperati sono quello finanziario e quello fiscale. È stato previsto, pertanto, un fondo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per finanziare progetti innovativi e sostenere l'apertura di nuovi impianti.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È stata prevista, inoltre, la possibilità di una forte riduzione dell'Irpeg, dell'Ilor e dell'Irpef per aiutare il consolidamento delle nuove imprese.

Per aiutare, infine, l'acquisto di macchine o sistemi di macchine è stata prevista la possibilità di sostegni finanziari attraverso il sistema del credito di imposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fondo per le piccole e medie imprese industriali e per l'artigianato produttivo)

1. Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per le piccole e medie imprese industriali e per l'artigianato produttivo».

2. Il fondo è articolato in due sezioni:

- a) sezione per l'innovazione;
- b) sezione per la promozione di nuove imprese.

3. Il fondo è ripartito annualmente tra le regioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che vi provvede con proprio decreto emanato, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) di cui al comma 4, entro due mesi dall'adozione delle stesse.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, emana le direttive per la ripartizione del fondo tra le regioni e per la sua distribuzione tra le finalità di cui al comma 2. Nella ripartizione annuale del fondo, le somme residue non impegnate dalle regioni al termine dell'esercizio precedente sono calcolate nella disponibilità netta complessiva del fondo.

5. Per la prima attuazione della presente legge il termine per l'emanazione delle direttive CIPI, di cui al comma 4, è di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

(Delega di funzioni amministrative alle regioni)

1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative relative alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate, le regioni devono attenersi alle direttive emanate dal CIPI, ai sensi dell'articolo 6.

3. Le regioni con idonei atti deliberativi stipulano convenzioni con gli istituti regionali abilitati all'esercizio del credito a medio termine, per la gestione dei fondi ad esse assegnati ai sensi dell'articolo 1.

4. Le convenzioni devono essere conformi a schemi predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, emanato sentite le regioni, previa delibera del CIPI.

5. Lo schema-tipo di convenzione deve comunque prevedere:

a) che i fondi trasferiti alle regioni siano amministrati dagli istituti di credito con contabilità separata;

b) che gli istituti di credito convenzionati debbano trasmettere a chiusura di ogni esercizio il bilancio consuntivo della gestione, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione della stessa;

c) l'adozione di criteri minimi uniformi per la conduzione delle istruttorie relative alla concessione delle agevolazioni;

d) parametri uniformi per la definizione del compenso da attribuire agli istituti di credito.

Art. 3.

(Definizione di innovazione, nuova impresa e acquisizione di beni avanzati)

1. Ai fini della presente legge:

a) per innovazione si intendono investimenti per progetti destinati ad apportare rilevanti avanzamenti tecnologici agli impianti, al processo produttivo e ai prodotti, al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

b) per nuova impresa si intende la realizzazione di unità industriali o artigiane, purchè non derivanti da processi di decentramento produttivo, nonchè la riattivazione di aziende dismesse prima della data di entrata in vigore della presente legge;

c) per acquisizione di beni avanzati si intende l'acquisizione di singole macchine a comando o controllo numerico nonché di sistemi produttivi automatizzati ad elevato contenuto tecnologico, ivi compresi i relativi servizi informatici.

Art. 4.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo 1 i seguenti soggetti, siano essi enti e società di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o imprenditori individuali:

a) le piccole e medie imprese industriali così come definite dalla lettera f), secondo comma, dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) le imprese artigiane individuate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) le imprese turistiche, così come definite dal primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

d) i consorzi costituiti prevalentemente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 5.

(Agevolazioni alle imprese)

1. Al fine di agevolare gli investimenti per l'innovazione e per la realizzazione di nuove imprese, ai soggetti di cui all'articolo 4 può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 25 per cento per i progetti di spesa, al netto dell'IVA, fino ad un importo massimo di 600 milioni di lire.

2. Per le imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, detto contributo è elevato al 38 per cento fino ad un massimo di 700 milioni di lire.

3. Nei casi di progetti ad alto rischio e che vengono giudicati come particolarmente inno-

vativi, può essere accordato un contributo aggiuntivo del 12 per cento.

4. Gli investimenti debbono essere realizzati entro tre anni dalla concessione delle agevolazioni. Trascorso il primo anno dalla concessione dell'agevolazione se, per qualsiasi motivo, l'impresa non dà inizio all'investimento, la concessione del contributo è revocata e gli importi relativi confluiscono sulla disponibilità del fondo.

Art. 6.

(Direttive del CIPI)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce criteri, modalità, procedure e tempi per le concessioni delle agevolazioni tenendo conto della necessità di favorire:

- a) l'innovazione tecnologica di processo, di prodotto e della organizzazione aziendale;
- b) la produttività del capitale investito;
- c) l'aumento delle quote di esportazione del fatturato;
- d) la riduzione delle emissioni inquinanti e la protezione ambientale;
- e) la salvaguardia dell'occupazione;
- f) la qualità e le prospettive di crescita delle nuove imprese.

2. Il CIPI, negli stessi tempi e con le stesse procedure di cui al comma 1, determina, altresì, i criteri per le modalità delle istruttorie relative alla concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 7.

(Concessione delle agevolazioni)

1. Le domande di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 sono presentate agli istituti di credito che abbiano stipulato convenzioni con le regioni ai sensi dell'articolo 2.

2. Le domande devono essere corredate del progetto di innovazione o di industrializzazione che deve contenere indicazioni sui tempi e sulle modalità di realizzazione, sulle prevedibili conseguenze occupazionali e professionali, sull'entità degli investimenti, sulla partecipazione di altre imprese.

3. Alla domanda deve essere, inoltre, allegata una dichiarazione in cui si attesti che l'impresa non stia fruendo nè abbia richiesto le agevolazioni previste dalle leggi 17 febbraio 1982, n. 46, e 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

4. Gli istituti di credito di cui al comma 1 provvedono all'istruttoria con le modalità, le procedure e i tempi fissati dalle direttive emanate dal CIPI ai sensi dell'articolo 6, nonchè sulla base di quanto previsto dalle convenzioni stipulate con le regioni.

5. Gli istituti, completata l'istruttoria, trasmettono alla regione la domanda di concessione dell'agevolazione corredata da una apposita relazione che contenga, tra l'altro, la valutazione del contributo concedibile, tenuto conto della capacità reddituale del progetto da agevolare.

6. La concessione dei contributi è deliberata dal presidente della giunta regionale, con proprio decreto.

7. Alla erogazione dei contributi provvede l'istituto di credito entro un mese dall'emanazione del decreto di cui al comma 6.

Art. 8.

(Informazioni sullo stato di attuazione della legge)

1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dei provvedimenti di concessione dei contributi e, almeno semestralmente, lo stato di avanzamento delle iniziative ammesse alle agevolazioni.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rendiconto generale ed analitico dello stato del fondo, distinto per sezioni, con una relazione sugli

effetti produttivi ed occupazionali della gestione.

3. Le regioni sono inoltre tenute a dare adeguata pubblicità, anche attraverso la pubblicazione sul bollettino regionale, ai provvedimenti di concessione dei contributi.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 9.

(Funzioni del comitato tecnico)

1. Il compito di formulare i contenuti delle proposte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al comma 4 dell'articolo 1, all'articolo 6 e al comma 4 dell'articolo 12 della presente legge, spetta al comitato tecnico istituito dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 10.

(Revoca delle agevolazioni)

1. In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il presidente della giunta regionale può revocare il provvedimento di concessione dell'agevolazione e l'impresa è tenuta a restituire l'intero ammontare del contributo ottenuto.

2. Analoga sanzione può essere applicata nel caso di mancato rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 3, lettera *b*), nonché nel caso di falsità nella dichiarazione allegata alla domanda ai sensi dell'articolo 7, comma 3, relativa al cumulo di agevolazioni.

3. Il credito della regione per la restituzione del contributo revocato è garantito da privilegio legale sui beni mobili e immobili dell'impresa agevolata.

Art. 11.

(Agevolazioni fiscali per consolidare le piccole e medie imprese e l'artigianato)

1. Per favorire il consolidamento produttivo,

alle imprese di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3 è concessa la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in ragione del 35 per cento per tre periodi di imposta a partire da quello in corso all'atto di avvio dell'attività produttiva.

2. Tale riduzione è elevata al 55 per cento per le imprese localizzate nei territori delimitati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Agli imprenditori individuali ed ai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è concessa la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi in ragione del 40 per cento per lo stesso periodo di cui al comma 1.

4. Tale riduzione è elevata al 60 per cento per le imprese localizzate nei territori delimitati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 12.

(Credito d'imposta a sostegno dell'acquisizione di beni ad alto contenuto tecnologico)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 4 che acquistano beni di cui alla lettera *c*) dell'articolo 3, è concesso un credito d'imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 25 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di lire 350.000.000 di credito di imposta.

2. Per le imprese dei soggetti di cui al comma 1, localizzate nei territori delimitati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il credito d'imposta è elevato al 32 per cento fino ad un massimo di lire 500.000.000.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto è stato corrisposto ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla dichiarazione devono essere allegati, in originale o in copia

fotostatica ed a pena di inammissibilità del credito d'imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto. Dai documenti devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonchè l'ammontare del prezzo pagato.

4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina le tipologie delle macchine e dei sistemi di cui alla lettera c) dell'articolo 3 annesse alle agevolazioni di cui al presente articolo.

Art. 13.

(Disciplina fiscale degli utili)

1. Gli utili conseguiti dalle imprese di cui all'articolo 4, ad esclusione di quelle gestite a contabilità semplificata, non costituiscono reddito imponibile agli effetti dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Ilor nella misura in cui siano accantonati in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, da utilizzare ai fini del reinvestimento, entro e non oltre i due esercizi successivi a quello della formazione della riserva medesima.

2. Le riserve come sopra costituite in qualunque altro modo utilizzate sono soggette a tassazione.

Art. 14.

(Dati relativi alle operazioni agevolate)

1. Il Ministro delle finanze trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, annualmente, il numero, l'ammontare ed il tipo delle operazioni agevolate, distinti per regioni e comparti produttivi, di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede attraverso il conferimento al fondo

di cui all'articolo 1 della somma di lire 120 miliardi per il 1986, di lire 40 miliardi per il 1987 e di lire 40 miliardi per il 1988, utilizzando allo scopo l'accantonamento di cui al fondo speciale di conto capitale stanziato dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, sotto la voce del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: «Incentivi per le piccole e medie imprese».

2. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

3. Al fondo di cui all'articolo 1 confluiscono inoltre le disponibilità esistenti nel fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, relative alla quota di riserva a favore delle piccole e medie imprese prevista dal terzo comma dell'articolo 18 della medesima legge, nonchè quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, non impegnate per il finanziamento delle domande presentate entro il 30 aprile 1985 o non erogate entro un anno dalla concessione.

4. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede ad emanare le necessarie disposizioni attuative.

Art. 16.

(Rappresentante della piccola e media industria nelle giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. In attesa della legge di riordino, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalla legge 12 luglio 1951, n. 560, e dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1560, fa parte della giunta di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche un rappresentante della piccola e media impresa così come definita ai sensi della lettera f) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.